

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2013.293

Sentenza del 21 febbraio 2014

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Sequestro di conti bancari (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Fatti:

- A.** Il 19 marzo 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo (Italia) ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata il 3 ottobre 2013, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), riciclaggio (art. 648-*bis* CP italiano), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* CP italiano) e dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo 74/2000) nell'ambito di un commercio internazionale di oro (art. 4 Legge 16 marzo 2006 n. 146; art. 1 e 4 Legge 7/2000). L'attività d'indagine svolta in Italia avrebbe accertato come A., cittadino svizzero, per il tramite di una fitta rete di rapporti con soggetti italiani e di altri Paesi europei, sia riuscito ad introdurre sul territorio elvetico ingenti quantitativi di oro per mezzo di corrieri utilizzando autovetture dotate di doppi fondi, regolando le transazioni previo pagamento in contanti con banconote da EUR 500 in assenza di qualsivoglia documentazione. L'inchiesta ha portato a svariati sequestri di oro e di denaro, in particolare al sequestro (avvenuto ad Z. [Italia] il 10 ottobre 2012) di un milione e mezzo di euro confezionati sotto vuoto e avvolti in un giornale edito nel Cantone Ticino e di 30 kg di oro a carico di B. (che sarebbe uno dei corrieri di A.) e di C. (che sarebbe il referente aretino dell'associazione). L'autorità inquirente italiana afferma che vi sarebbero fondati motivi per ritenere che l'oro trafficato sia, almeno in parte, di provenienza furtiva, truffaldina o comunque delittuosa, sia per il fatto che alla base della filiera verrebbe acquistato a prezzo molto basso, sia per il fatto che in alcuni casi si sarebbe accertato che alcuni oggetti provenivano da furti, sia perché, in alcune conversazioni intercettate, gli stessi indagati avrebbero fatto riferimento al fatto che, dentro all'oro fuso in verghe "ci sta dentro il lecito e l'illecito, provento di rapine". In Svizzera l'oro, che arriverebbe sotto forma di puro in lamine, dovrebbe poi essere trasformato in oro da investimento e qui sarebbe pure allestita la falsa documentazione attestante la legittima provenienza (v. act. 6.1 pag. 9). Con la domanda di assistenza, l'autorità rogante ha postulato in sostanza l'audizione di A., la perquisizione dei locali a sua disposizione, l'acquisizione di tutta la documentazione contabile inerente alla sua attività, lo svolgimento d'indagini destinate ad individuare beni da sottoporre a sequestro preventivo nonché l'esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal giudice italiano (v. act. 6.1 pag. 20 e act. 6.2).
- B.** Mediante decisione di entrata in materia e incidentale del 16 ottobre 2013 l'Amministrazione federale delle dogane (in seguito: AFD), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, è entrata in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando i provvedimenti richiesti. A tale decisione di principio ha

fatto seguito un ordine impartito alla banca D. SA, a Y. (Svizzera), di bloccare i conti n. 1, n. 2 e tutti gli altri conti bancari presso la banca D. SA, a X. (Svizzera) e nel resto della Svizzera, a nome di A., con l'inoltro della documentazione relativa (v. act. 1.4). Tale ordine si è concretizzato con i sequestri avvenuti il 15 e il 28 novembre nonché il 2 dicembre 2013 di svariati conti presso la banca D. SA di Y. (Svizzera), di cui A. risulta titolare e/o avente diritto economico.

- C.** Il 21 novembre 2013 A. ha interposto ricorso contro la decisione del 7 novembre 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendone l'annullamento.

A conclusione delle sue osservazioni del 20 dicembre 2013 l'AFD ha postulato la reiezione del ricorso.

Con scritto del 23 dicembre 2013 l'UFG ha chiesto che il gravame sia dichiarato inammissibile.

- D.** Con replica del 27 gennaio 2014 il ricorrente ha ribadito le conclusioni espresse in sede di ricorso.

Con scritto del 5 e 10 febbraio 2014 l'AFD risp. l'UFG hanno comunicato di rinunciare a presentare una duplica.

Diritto:

1.

- 1.1** In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

- 1.2** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo

italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2012). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

- 1.3** Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro la decisione di entrata in materia ed esecuzione dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). La legittimazione di A. è data per quanto riguarda la contestazione dei conti di cui egli risulta essere titolare, ossia, in concreto, i conti n. 3 e n. 2 presso la banca D. SA (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Essa fa per contro difetto per quanto riguarda i conti per i quali il ricorrente risulta avente diritto economico o dispone semplicemente di una procura (v. DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvi).
- 2.** Il ricorrente contesta l'adempimento del requisito della doppia punibilità, ritenuto che nessuno dei reati a lui contestati in Italia avrebbe elementi in comune con la truffa qualificata in materia fiscale giusta l'art. 14 DPA. Solo potrebbe entrare in linea di conto l'evasione fiscale, per la quale l'assistenza sarebbe esclusa. A suo dire, la domanda di assistenza sarebbe inoltre imprecisa, soprattutto per quanto riguarda le ipotetiche infrazioni in ambito di IVA. La rogatoria, insufficientemente motivata, sarebbe inoltre lesiva del principio della proporzionalità: la corrispondenza tra fattispecie e reati impu-

tati al ricorrente non sarebbe chiara; le richieste di sequestro non troverebbero alcun corrispettivo nel suo agire; l'importo di cui si richiederebbe il sequestro (EUR 155'000'000) sarebbe manifestamente sproporzionato e immotivato. Avendo la domanda di assistenza giudiziaria i connotati di una "fishing expedition", la presenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile dovrebbe essere dato. Il ricorrente si lamenta inoltre di non aver potuto far fronte a numerose spese, anche se l'AFD avrebbe certo permesso lo sblocco di fr. 40'000.-- mensili destinati al pagamento di imposte.

- 2.1** In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007, consid. 2.2 e rinvii).
- 2.2** In concreto, il ricorrente non ha fornito nessun elemento atto a chiarire la sua situazione economica, omettendo in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio. Egli non è stato in grado di rendere verosimile l'insorgere per lui, in assenza di uno sblocco totale o parziale dei suoi conti, di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi della predetta giurisprudenza. In realtà, egli ha abordato tale questione, unica censura proponibile a questo stadio della procedura rogatoriale, in maniera del tutto marginale e senza fornire il benché minimo mezzo di prova, tanto più che l'AFD gli ha comunque permesso lo sblocco dei soldi necessari per pagare le imposte in scadenza. Il ricorso non merita dunque ulteriore disamina.
- 2.3** Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la sola mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.

3. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 24 febbraio 2014

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Filippo Ferrari
- Amministrazione federale delle dogane
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).

Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'extradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).